

**SAN SERVOLO - SERVIZI METROPOLITANI DI VENEZIA srl**  
**Società in house della**  
**Città Metropolitana di Venezia**

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI**  
**INDIVIDUALI CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 2015

## ARTICOLO 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, i requisiti, i criteri e le modalità per il conferimento d'incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo anche occasionale, a professionisti e collaboratori esterni.

2. Le presenti disposizioni regolamentari non si applicano:

- a) agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio della Società o per le relative domiciliazioni;
- b) agli incarichi professionali di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudi o di pianificazione e progettazione urbanistica in quanto disciplinati dall'apposita normativa;
- c) per gli appalti di lavori, beni e servizi di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
- d) agli incarichi conferiti ad esperti in qualità di componenti di commissioni di gara o di concorso o di selezione pubblica, per i quali si applicano le disposizioni normative vigenti in materia;
- e) per le attività di docenza in corsi, convegni e seminari organizzati dalla Società.

## ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini delle presenti disposizioni, per incarichi individuali s'intendono:

- a) gli "incarichi di studio" identificabili nello svolgimento di un'attività di studio e di soluzione di questioni nell'interesse della Società, documentata da una relazione scritta finale di illustrazione dei risultati contenenti le soluzioni proposte, che diverrà propria della Società e che potrà da questa essere utilizzata;
- b) gli "incarichi di ricerca" che presuppongono un'attività di studio e/o di ricerca, da effettuarsi sulla base di un programma preventivamente definito da parte della Società;
- c) gli "incarichi di consulenza", identificabili con prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi da rendersi per iscritto in materie specifiche.

## ARTICOLO 3 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. La Società utilizza prioritariamente e valorizza, ove disponibili, le risorse tecnico-professionali interne.
2. Al fine di un'effettiva e ottimale valorizzazione delle risorse professionali interne alla Società, la stessa promuove ogni forma di integrazione e coordinamento tra i diversi uffici, per favorire l'apporto tecnico, amministrativo e giuridico dei propri dipendenti ancorché appartenenti ad aree diverse.
3. Il Direttore Generale assicura il coordinamento fra i settori per il conseguimento delle finalità di cui ai commi precedenti convocando, se necessario, apposite riunioni.

## ARTICOLO 4 – CONFERIBILITA' DEGLI INCARICHI INDIVIDUALI

1. La Società, in deroga al principio di valorizzazione e prevalenza delle risorse tecnico-professionali interne enucleato nell'articolo precedente, può affidare incarichi a soggetti esterni nei seguenti casi:

- a) inesistenza di specifiche figure professionali tra il personale dipendente;
- b) insussistenza di ragioni sufficienti a giustificare un ampliamento della dotazione organica per sopperire alla carenza di specifiche figure professionali;
- c) pur in presenza di figure professionali analoghe, impossibilità di espletamento dell'incarico da parte del personale dipendente per l'elevato contenuto professionale richiesto in quanto connesso allo svolgimento di attività e prestazioni che riguardano oggetti e materie di particolare complessità e specificità, ovvero qualora l'utilizzo di personale dipendente sia oggettivamente non percorribile se non arrecando grave e certo pregiudizio allo svolgimento delle attività istituzionali della Società;
- d) necessità di utilizzare l'apporto congiunto di una pluralità di competenze altamente specializzate.

2. Gli incarichi individuali possono essere conferiti per esigenze temporanee e non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle normali mansioni dei dipendenti della Società. La prestazione deve essere di tipo intellettuale e specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare la Società e di agire in nome e per conto della stessa e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale.

3. La competenza all'affidamento degli incarichi è del Direttore Generale della Società che può ricorrervi

nei limiti delle previsioni stabilite dal piano annuale di gestione ed in esecuzione degli indirizzi formulati dal Consiglio di Amministrazione.

4. La spesa annua per il conferimento degli incarichi non può superare lo stanziamento previsto nel piano annuale di gestione. Non rientrano nei limiti di spesa, né di programmazione di cui ai commi precedenti, tutti quegli incarichi che trovano totale finanziamento con fondi di altri soggetti pubblici o privati.

#### **ARTICOLO 5 – PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI**

1. L'affidamento dell'incarico è conferito con apposito contratto in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dallo Statuto e dal Contratto di Servizio alla Società, ad obiettivi e progetti specifici e determinati, deve inoltre risultare coerente con le esigenze di funzionalità della Società stessa;
- b) la Società deve avere preliminarmente accertato, secondo le modalità ritenute più adeguate, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

#### **ARTICOLO 6 – REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI**

1. I contratti di incarico vengono stipulati con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

2. E' possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordine o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

3. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che:

- a) siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con la Società, nascenti da appalti di opere, servizi o forniture;
- b) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici dei soggetti di cui alla lettera a), con un rapporto di collaborazione continuativo;
- c) si siano resi responsabili di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria professione;
- d) si siano resi responsabili di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dalla Società;
- e) abbiano a proprio carico sentenze definitive o non definitive di condanna per taluno dei reati che comporterebbero rispettivamente l'estinzione o la sospensione del rapporto di lavoro o di impiego per il dipendente di amministrazioni o enti pubblici ai sensi della normativa vigente;
- f) abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle normative vigenti;
- g) siano stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti ovvero abbiano in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;
- h) in qualità di soggetti amministratori o comunque dotati di poteri di rappresentanza si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di cessazione d'attività o di concordato preventivo;
- i) versino in situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dalla legge;
- l) sono destinatari di misure di prevenzione.

#### **ARTICOLO 7 – PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI**

1. Gli incarichi sono conferiti, con le sole esclusioni previste dal seguente comma 3, previo espletamento da parte del Direttore Generale di un'apposita procedura comparativa, da pubblicizzare mediante avviso da inserire nella apposita sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Società e della Città Metropolitana di Venezia, nonché con le altre eventuali ulteriori forme di volta in volta individuate in relazione alla natura dell'incarico e all'ammontare del compenso.

2. Nella procedura comparativa di cui al comma 1, in relazione alla natura dell'incarico da conferire, sono valutati:

- a) i requisiti di particolare e comprovata specializzazione;

- b) l'esperienza professionale;
- c) l'offerta economica;
- d) l'offerta tecnica, se richiesta.

I requisiti e l'esperienza di cui ai precedenti punti a) e b) sono documentati dai candidati con il curriculum.

Il Direttore Generale redige apposito verbale, nel quale attesta le modalità di espletamento della procedura comparativa e l'esito della stessa.

3. È possibile procedere all'affidamento diretto degli incarichi nei seguenti casi:

- a) se la procedura comparativa di cui al comma 1, è andata deserta per mancanza o per inidoneità dei candidati, purché, in tale ipotesi, non vengano modificate le condizioni previste nell'avviso originario di selezione;
- b) se la prestazione oggetto dell'incarico, per la sua natura, può essere resa solo da un determinato soggetto;
- c) se l'urgenza, non imputabile alla Società, è tale da non consentire lo svolgimento della procedura comparativa.

4. Nei casi di cui al comma 3, l'individuazione del collaboratore è effettuata, ove possibile, nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi.

5. Nell'avviso pubblico di cui al comma 1 o nel provvedimento di affidamento diretto dell'incarico di cui al comma 3, sono definiti, tra l'altro, i seguenti elementi essenziali del contratto:

- a) durata dell'incarico;
- b) luogo di svolgimento dell'incarico;
- c) oggetto dell'incarico;
- d) misura del compenso.

6. Al fine della determinazione del compenso da corrispondere al collaboratore esterno, sono assunti a base di riferimento le tariffe professionali, se esistenti, o apposite indagini di mercato.

#### **ARTICOLO 8 – CONTRATTO DI INCARICO**

1. Il Direttore Generale della Società stipula in forma scritta i contratti di lavoro autonomo. I contratti devono contenere i seguenti elementi e clausole essenziali:

- a) l'oggetto della prestazione;
- b) le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni;
- c) il luogo in cui viene svolta;
- d) la durata della prestazione od il termine finale;
- e) il compenso e le modalità di corresponsione dello stesso;
- f) il diritto della Società di utilizzare in modo pieno ed esclusivo gli elaborati, i pareri e quanto altro sia il frutto dell'incarico svolto dal professionista;
- g) una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, per i casi in cui l'incaricato abbia in essere o assuma altri incarichi professionali comunque incompatibili, formalmente o sostanzialmente, con l'incarico affidato;
- h) nei casi in cui il professionista individuato opera presso uno studio associato, nella convenzione dovrà essere evidenziato che il rapporto fiduciario e di lavoro intercorrerà esclusivamente tra la Società e il professionista scelto;
- i) l'obbligo da parte del prestatore di adeguarsi ai Regolamenti della Società e al Codice Etico da questa adottata.

2. Il pagamento del compenso è condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine di svolgimento dello stesso, salvo diversa pattuizione in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del contratto. Nel contratto possono essere previste penali per il caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni. Non è consentito il pagamento anticipato neppure parziale.

#### **ARTICOLO 9 – VERIFICA DELL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE**

1. Il Direttore Generale della Società verifica, con cadenza periodica, il corretto svolgimento dell'incarico da parte del professionista affidatario affinché siano rispettati i tempi e le modalità di attuazione pattuite, nonché attesta la regolare esecuzione dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte e dei risultati ottenuti.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico, trovano applicazione le norme del codice civile sulla risoluzione del contratto artt.1453 e ss. c.c.

#### **ARTICOLO 10 – PROROGA DEL CONTRATTO**

1. La proroga, per ragioni eccezionali o straordinarie debitamente motivate, che non dipendano dal colpevole comportamento dell'incaricato, deve essere strettamente collegata alla prestazione, fase od attività da concludere o realizzare, senza comportare alcun onere economico aggiuntivo per la Società.
2. La proroga dovrà comunque risultare da atto sottoscritto dalle parti.

#### **ARTICOLO 11 – PUBBLICITA' DELL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI**

L'efficacia del contratto è subordinata alla pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" presente sul sito web della Società:

- a) del nominativo del soggetto incaricato;
- b) dell'oggetto dell'incarico
- c) degli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- d) del curriculum vitae;
- e) dei dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- f) dei compensi, comunque denominati, relativi all'incarico, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato;
- g) delle ulteriori informazioni previste dalla normativa in materia di trasparenza.